



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Segreteria di Stato della migrazione SEM

ISTRUZIONE

IV. INTEGRAZIONE

Wabern, gennaio 2019

INDICE

0	BASI LEGALI	3
1	OGGETTO	3
2	PRINCIPI FONDAMENTALI	3
2.1	Principi fondamentali della politica di integrazione	3
2.2	Principi della promozione dell'integrazione	4
3	CATEGORIE INTERESSATE	5
4	ANNUNCIO DEI RIFUGIATI RICONOSCIUTI E DELLE PERSONE AMMESSE PROVVISORIAMENTE IN CERCA DI UN IMPIEGO AL SERVIZIO PUBBLICO DI COLLOCAMENTO	5
5	DEFINIZIONI	7
5.1	Integrazione	7
5.2	Criteri d'integrazione	7
5.3	Bisogno d'integrazione	7
5.4	Strutture ordinarie	8
5.5	Promozione specifica dell'integrazione	8
6	RIPARTIZIONE DEI COMPITI E COORDINAMENTO DELLA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE	8
6.1	Confederazione	8
6.2	Cantoni, città e Comuni	8
6.3	Coordinamento	9
6.4	Qualità	9
6.5	Rapporto, monitoraggio e valutazione	10
6.6	Informazioni iniziali e bisogno d'integrazione	10
7	REQUISITI IN MATERIA D'INTEGRAZIONE	11
8	CONTRIBUTI FINANZIARI	11
8.1	Concessione dei contributi	11
8.2	Contributi finanziari ai programmi cantonali d'integrazione	11
8.2.1	Somma forfettaria a favore dell'integrazione	12
8.2.2	Altri contributi a favore dei programmi cantonali d'integrazione	12
8.2.3	Agenda Integrazione	12
8.3	Altri contributi per programmi e progetti innovativi d'importanza nazionale	13



0 BASI LEGALI

16 dicembre 2016 l'Assemblea federale ha adottato la modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) per migliorare l'integrazione (13.030; Integrazione), tra cui anche la modifica del titolo in «Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione» (LStrI).

Con le nuove disposizioni s'intende attuare in maniera ancora più incisiva il principio del «promuovere ed esigere». L'attuazione della modifica di legge è stata suddivisa in due pacchetti. Il primo pacchetto è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e verte essenzialmente sull'abolizione del contributo speciale sul reddito per le persone rientranti nel settore dell'asilo nonché su un adeguamento tecnico riguardante il finanziamento della somma forfettaria globale. Il secondo pacchetto comprende le rimanenti modifiche della LStr. Le modifiche del secondo pacchetto interessano l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). L'OASA definisce più da vicino i requisiti in materia d'integrazione degli stranieri («esigere»), mentre l'OIntS disciplina in primo luogo la promozione dell'integrazione da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni («promuovere»).

1 OGGETTO

Le presenti istruzioni si riferiscono all'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). La necessità di questa revisione totale è scaturita dalle modifiche apportate gli anni scorsi e dagli adeguamenti resi necessari dalle modifiche di legge. Inoltre diverse disposizioni sinora contenute nell'OIntS sono state codificate a livello di legge. Si tratta degli articoli 3–5 e 7–8 dell'OIntS uscente: considerazione del grado d'integrazione (art. 96 cpv. 1 LStrI), contributo degli stranieri all'integrazione (art. 58a LStrI), accordi d'integrazione (art. 58b LStrI), consulenti e insegnanti (art. 26a LStrI) e coordinamento e scambio d'informazioni (art. 56 LStrI).

2 PRINCIPI FONDAMENTALI

L'obiettivo della politica di integrazione della Svizzera è di rafforzare la coesione sociale sulla base dei valori costituzionali, d'incoraggiare il rispetto e la tolleranza reciproci tra popolazione residente autoctona e immigrata e di offrire agli stranieri pari opportunità di partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della Svizzera.

2.1 Principi fondamentali della politica di integrazione

Per conseguire questi obiettivi la Confederazione e i Cantoni hanno convenuto di fondare la loro politica integrativa sui principi fondamentali comuni seguenti:

- Realizzare le pari opportunità
Gli autoctoni e gli immigrati sono membri di stesso valore della società e possono appellarsi ai diritti fondamentali codificati nella Costituzione federale. La prote-



zione dalla discriminazione e dall'emarginazione sono parte integrante della politica d'integrazione. Lo Stato garantisce a tutte le persone l'accesso alle prestazioni da esso fornite.

- **Esigere la responsabilità personale**
Ogni persona domiciliata in Svizzera si attiene al diritto e all'ordine pubblico, mira all'indipendenza finanziaria e rispetta la diversità culturale del Paese e dei suoi abitanti. Ciò implica un confronto attivo con la realtà societale in Svizzera nonché il rispetto di tutti i membri della società. Chi rifiuta di integrarsi o cerca attivamente di ostacolare l'integrazione dev'essere consapevole che questi comportamenti potranno essere sanzionati.
- **Sfruttare i potenziali**
La politica d'integrazione riconosce, utilizza e sviluppa sistematicamente i potenziali, le capacità e le competenze del singolo individuo. La promozione dell'integrazione viene intesa come investimento nel futuro di una società liberale. La sua riuscita dipende dal contributo fornito da ogni persona.
- **Tenere conto della diversità**
Lo Stato riconosce la diversità come una componente preziosa della società. Adotta una politica integrativa flessibile, adeguata alle circostanze locali, che coinvolge su una base partenariale gli attori economici e societali nonché la popolazione migrante.

2.2 Principi della promozione dell'integrazione

La politica d'integrazione svizzera è attuata tenendo conto dei principi seguenti:

- La promozione dell'integrazione avviene in tutti gli ambiti della società.
- La promozione dell'integrazione incombe agli attori competenti (strutture ordinarie).
- La promozione dell'integrazione è gestita in modo partenariale da attori statali e non statali.
- La promozione dell'integrazione riguarda in particolare i settori della formazione, del lavoro e dell'integrazione sociale.

In linea di principio, le strutture ordinarie sociali e statali devono essere accessibili a tutti. In base all'articolo 54 LStrl, le strutture ordinarie comprendono importanti misure e istituzioni tra cui in particolare la scuola, le offerte formative, il mondo del lavoro, la sanità pubblica, la socialità (sicurezza sociale e aiuto sociale), lo sviluppo dei quartieri nonché i media, lo sport e la cultura. Anche le parti sociali e il mondo associativo esercitano un loro ruolo in quest'ambito (cfr. art. 53 cpv. 4 LStrl).

La promozione dell'integrazione nel quadro delle strutture ordinarie da parte delle autorità pubbliche avviene in base ai loro compiti legali e alle possibilità delle offerte esistenti proposte dai servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni. Queste offerte vanno in linea di principio finanziate con le risorse del bilancio ordinario a disposizione di tali servizi (vedi messaggio dell'8 marzo 2013 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri [Integrazione]).

La promozione complementare (cosiddetta specifica) dell'integrazione intende aiutare gli stranieri a soddisfare i presupposti e i requisiti necessari per avere accesso

alle strutture ordinarie esistenti. Le misure specifiche possono anche offrire un sostegno alle strutture ordinarie affinché siano in grado di adempiere meglio al loro compito fondamentale e di aprirsi agli immigrati.

3 CATEGORIE INTERESSATE

In virtù dell'articolo 53a LStrl, il Consiglio federale definisce le categorie interessate dalla promozione dell'integrazione. Questa competenza fa riferimento in particolare anche alla promozione specifica dell'integrazione e assume rilevanza per l'utilizzo dei contributi federali.

La promozione dell'integrazione così come l'assunzione di responsabilità da parte degli stranieri riguardo alla loro integrazione devono avvenire il prima possibile e tenere conto delle esigenze e delle potenzialità delle singole persone. A tale scopo i Cantoni devono predisporre apposite strutture e misure.

Conformemente all'articolo 6 OIntS, le categorie interessate dalle misure integrative sono le persone con un bisogno d'integrazione, gli specialisti della promozione dell'integrazione e la popolazione indigena. I Cantoni devono impiegare i contributi per la promozione specifica dell'integrazione in base alla domanda; i Programmi cantonali d'integrazione (PIC) mirano al conseguimento degli obiettivi e all'efficacia delle misure. In funzione della domanda, i Cantoni adottano pertinenti misure nel quadro degli obiettivi dei PIC.

Conformemente all'articolo 53a capoverso 2 LStrl, occorre tenere conto in particolare delle esigenze specifiche delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti. Nelle categorie interessate rientrano pertanto stranieri che sono giunti in Svizzera da adolescenti o giovani adulti nonché famiglie con figli piccoli. Hanno inoltre esigenze particolari per esempio le persone poco scolarizzate o analfabete.

Conformemente all'articolo 58 capoversi 2 e 3 LStrl, la promozione specifica dell'integrazione deve sostenere anche misure volte all'informazione e alla consulenza degli specialisti della promozione dell'integrazione nonché della popolazione indigena. L'integrazione presuppone infatti sia la volontà degli stranieri sia la disponibilità della popolazione indigena (art. 4 cpv. 3 LStrl).

4 ANNUNCIO DEI RIFUGIATI RICONOSCIUTI E DELLE PERSONE AMMESSE PROVVISORIAMENTE IN CERCA DI UN IMPIEGO AL SERVIZIO PUBBLICO DI COLLOCAMENTO

Conformemente all'articolo 53 capoverso 6 LStrl, le autorità cantonali di aiuto sociale annunciano al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente disoccupati. L'obbligo di notifica si applica alle persone di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro.

L'attuazione dell'articolo 9 OIntS presuppone una stretta cooperazione interistituzionale (CII) tra aiuto sociale, autorità preposte al mercato del lavoro e integrazione.

Questo approccio è in sintonia con l'Agenda Integrazione Svizzera adottata nella primavera 2018 dalla Confederazione e dai Cantoni¹.

I Cantoni disciplinano i dettagli procedurali nonché le competenze per l'accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro. Contestualmente a questo accertamento occorre considerare in particolare le competenze, le risorse e le relative prospettive di accedere al mercato del lavoro. Questa valutazione si fonda sul rapporto inerente la collaborazione tra assicurazione contro la disoccupazione e aiuto sociale.² All'occorrenza occorre adottare misure efficaci di integrazione professionale. Ove i rifugiati riconosciuti o le persone ammesse provvisoriamente dispongano del potenziale necessario per seguire una formazione professionale di base o una formazione più avanzata, conformemente al principio «formazione prima del lavoro» queste persone non vanno annunciate ai fini della ricerca di un impiego. In deroga all'articolo 53 capoverso 6 LStrI, i Cantoni possono incaricare dell'annuncio un ente che non sia l'autorità preposta all'aiuto sociale.

Per valutare l'efficacia dell'articolo 53 capoverso 6 LStrI, l'ordinanza prevede un monitoraggio snello ed efficace.

Conformemente all'articolo 9 capoverso 3 OIntS, ogni anno i Cantoni rendono conto alla SEM delle loro notifiche. Il loro rapporto verte:

- sulle competenze e le modalità relative all'accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro;
- sul numero di notifiche e di collocamenti.

Per quanto possibile occorre riferirsi a rilevamenti o collezioni di dati esistenti. È quanto richiesto espressamente dai Cantoni durante la consultazione. La SECO sta elaborando una soluzione informatica che consenta di valutare in automatico il numero di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente annunciati e collocati. Questo sistema consentirà di alleggerire la rendicontazione.

La SEM ha invitato i Cantoni a designare un interlocutore cantonale allo scopo di semplificare la comunicazione inerente l'attuazione dell'articolo 9 OIntS. Questo interlocutore deve assicurare al tempo stesso la rendicontazione nei riguardi della Confederazione. Fintantoché non sarà disponibile il predetto strumento informatico, i Cantoni invieranno i loro rapporti ogni anno entro il 30 aprile tramite il modulo di cui all'allegato 1 all'indirizzo mail seguente: integration@sem.admin.ch.

L'obbligo di annuncio di cui all'articolo 53 capoverso 6 LStrI, è intimamente connesso all'Agenda Integrazione Svizzera, pertanto il modello per la rendicontazione (allegato 1) è coordinato con l'attuazione dell'Agenda Integrazione e i documenti afferenti sono pubblicati online in maniera coordinata.

¹ <http://www.kip-pic.ch/it/pic/agenda-integrazione/>

² Vedi documento di base sulla collaborazione tra l'assicurazione contro la disoccupazione e l'aiuto sociale: <http://www.iiz.ch/dynasite.cfm?dsmid=120741> (soltanto in tedesco e in francese)



5 **DEFINIZIONI**

5.1 **Integrazione**

La LStrl parla d'integrazione ai sensi di un obiettivo posto all'intera società (art. 4 LStrl) teso a garantire a tutti i suoi membri una partecipazione paritaria. In quest'ottica l'integrazione è considerata riuscita laddove nei diversi aspetti della vita societale (p. es. formazione, attività lucrativa, reati) e a fronte di criteri paragonabili (età, sesso, situazione sociale ed economica, situazione familiare, formazione professionale) si riscontrano valori statistici analoghi sia per gli stranieri sia per gli svizzeri.

Da tempo la valutazione del grado d'integrazione ha una rilevanza contestualmente al diritto in materia di stranieri (art. 96 LStr). La LStrl definisce per la prima volta chiari criteri in tema d'integrazione che gli stranieri devono soddisfare (art. 58a LStrl) e che entrano in linea di conto per il rilascio e la proroga dei permessi conformemente al diritto in materia di stranieri. Questi criteri corrispondono a quelli del diritto in materia di cittadinanza (modello graduale).

L'integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera (cfr. art. 4 cpv. 3 LStrl).

5.2 **Criteri d'integrazione**

L'articolo 58a LStrl elenca in maniera esaustiva i criteri d'integrazione. Gli stessi sono poi maggiormente esplicitati nell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (art. 77a-e OASA). Si veda a questo proposito il capitolo 3 delle istruzioni LStrl.

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich.html>

5.3 **Bisogno d'integrazione**

Hanno un particolare bisogno d'integrazione le persone che non soddisfano o che faticano a soddisfare i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a LStrl. L'esistenza di una comunicazione ai sensi dell'articolo 97 capoverso 3 LStrl può essere segno di un bisogno particolare d'integrazione.

Per le persone con un bisogno particolare d'integrazione, i Cantoni prevedono misure d'integrazione adeguate nelle strutture ordinarie o nel quadro della promozione specifica dell'integrazione (cfr. art. 55a LStrl e art. 8 cpv. 2 OIntS). In presenza di un bisogno particolare d'integrazione, le autorità competenti possono concludere accordi d'integrazione. L'autorità competente nel settore della migrazione esamina caso per caso se si debba stipulare un accordo d'integrazione o formulare una raccomandazione per l'integrazione conformemente all'articolo 58b LStrl. L'esame si fonda tra le altre cose sull'esito del colloquio in cui sono fornite prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera (art. 57 cpv. 3 LStrl).

In merito al «bisogno particolare d'integrazione» e agli «accordi e raccomandazioni in materia d'integrazione» rimandiamo al capitolo 3 delle istruzioni LStrl:

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich.html>

5.4 Strutture ordinarie

Per strutture ordinarie si intendono gli ambiti, le istituzioni e le offerte sociali e statali a disposizione di tutte le persone e finalizzate alla conduzione di una vita autonoma. Si tratta in particolare della scuola, della formazione professionale, del mercato del lavoro, della sanità, delle assicurazioni sociali e di altri ambiti del servizio pubblico come pure della vita sociale (p. es. associazioni, quartiere, vicinato).

5.5 Promozione specifica dell'integrazione

Misure di promozione specifiche che completano l'offerta delle strutture ordinarie, colmano le lacune esistenti e sostengono le strutture nell'adempimento del loro mandato.

Dal 2014 i programmi cantonali d'integrazione PIC costituiscono un collaudato strumento della Confederazione e dei Cantoni per la pianificazione strategica e l'attuazione delle misure specifiche di promozione dell'integrazione e per la loro collaborazione con le strutture ordinarie. In essi sono definiti gli obiettivi strategici della promozione specifica dell'integrazione nonché i contributi finanziari della Confederazione e dei Cantoni o eventualmente delle città e dei Comuni.

6 RIPARTIZIONE DEI COMPITI E COORDINAMENTO DELLA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE

6.1 Confederazione

I servizi federali competenti adottano misure tese alla promozione dell'integrazione e alla tutela dalla discriminazione (art. 56 cpv. 1 LStrl). La SEM assicura il coordinamento (art. 56 cpv. 2 LStrl). Sono state introdotte nuove disposizioni che prevedono esplicitamente l'obbligo di promuovere l'integrazione anche in altre importanti leggi federali, tra cui la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), la legge del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) e la legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0). La SEM partecipa agli organi esistenti che assumono un ruolo rilevante nel campo dell'integrazione, come per esempio i comitati nazionali della collaborazione interistituzionale (CII). In caso di misure di portata politica e finanziaria considerevole, i servizi federali coinvolgono la SEM (cfr. art. 3 cpv. 2 OIntS).

6.2 Cantoni, città e Comuni

Con le modifiche di legge, è stato esplicitamente sancito l'obbligo per i Cantoni di adottare provvedimenti miranti a promuovere l'integrazione nei settori di loro competenza. Dal 2014, i PIC si sono dimostrati un valido strumento per la pianificazione

strategica e l'attuazione della promozione specifica dell'integrazione e per la collaborazione con le strutture ordinarie.

Nella messa in atto della promozione specifica dell'integrazione, i servizi competenti (di regola i servizi che fungono da interlocutori della SEM per le questioni inerenti l'integrazione; vedi n. 6.3 qui sotto) collaborano a stretto contatto con le strutture cantonali e comunali. L'articolo 4 capoverso 2 OIntS menziona i settori della cooperazione interistituzionale.

6.3 Coordinamento

Oggi la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni è assicurata mediante i PIC e il gruppo d'accompagnamento PIC, istituito dalla SEM e dalla Conferenza dei Governi cantonali (CdC). La SEM e i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti l'integrazione si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti (cfr. art. 5 OIntS). Lo scambio di opinioni ed esperienze ha luogo nel quadro della Conferenza svizzera dei delegati cantonali, comunali e regionali all'integrazione degli stranieri (CDI), a cui la SEM partecipa in qualità di membro senza diritto di voto. Nella misura del possibile, lo scambio di esperienze si allarga anche ad altri attori dell'economia e della società civile.

Rimando al rapporto del Gruppo di coordinamento della promozione dell'integrazione nei Cantoni (KIF):

http://www.kdk.ch/fileadmin/files/Themen/Zuwanderung_und_Integration/KIF-Bericht_vom_15_08_2007_definitiv.pdf (soltanto in tedesco)

6.4 Qualità

Quale novità, l'articolo 56 capoverso 5 LStrI attribuisce alla SEM il compito di garantire la qualità delle misure d'integrazione, poiché questa influisce in misura sostanziale sull'efficacia della promozione dell'integrazione. Oggi sono per esempio disponibili criteri di qualità per quanto concerne la promozione delle competenze linguistiche da parte della Confederazione («fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera – imparare, insegnare, valutare») o l'interpretariato interculturale (standard stabiliti dall'associazione INTERPRET).

La SEM deve fissare i criteri per la garanzia e lo sviluppo della qualità in collaborazione con i Cantoni. In questo modo, la nuova competenza della Confederazione trova comunque un limite nella cooperazione federalista: i relativi criteri sono infatti fissati e attuati congiuntamente dalla SEM e dai Cantoni.

Le strutture ordinarie vanno coinvolte nella misura del possibile nella garanzia e nello sviluppo della qualità. Il comitato nazionale di pilotaggio della collaborazione interistituzionale (CII) ha pertanto deciso di accompagnare l'implementazione dei diversi aspetti del sistema di promozione linguistica «fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera – imparare, insegnare, valutare» e del passaporto delle lingue.

6.5 Rapporto, monitoraggio e valutazione

La SEM ha ora il compito di valutare l'integrazione dei cittadini stranieri in collaborazione con i Cantoni.

Per informare la popolazione e le cerchie interessate, la SEM, basandosi sui rapporti PIC dei Cantoni (Cfr. capitolo 8.2), riferisce periodicamente in merito alla politica integrativa e alle misure per promuovere l'integrazione (art. 57 cpv. 4 LStrl).

Questa rendicontazione è pubblicata sul sito web della SEM: <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/kip/berichte.html>

L'Ufficio federale di statistica (UST) pubblica regolarmente una serie di «indicatori dell'integrazione» inerenti la situazione particolare degli stranieri. In vista della terza conferenza nazionale sull'integrazione del 19 giugno 2017, l'UST ha pubblicato un ampio «Rapporto statistico sull'integrazione della popolazione con un passato migratorio».

Per poter valutare e quindi ottimizzare l'integrazione e la promozione dell'integrazione da parte della Confederazione e dei Cantoni, occorre sviluppare, mediante indicatori basati su rilevamenti di dati, un monitoraggio che permetta di ottenere informazioni a lungo termine sui processi integrativi. A tale scopo è possibile fare riferimento alle serie di dati esistenti dell'UST (p. es. indicatori dell'integrazione). La SEM può affidare questo compito a terzi. Un monitoraggio di questo genere consente per esempio di analizzare l'impatto di misure o programmi su singole categorie interessate e di osservare i relativi effetti a lungo termine. Nel quadro dell'Agenda Integrazione Svizzera (Cfr. capitolo 8.2.3.) il Consiglio federale e la Conferenza dei Governi cantonali hanno definito obiettivi misurabili da verificare mediante un pertinente monitoraggio. Per il 2019 è previsto di avviare un progetto in vista di sviluppare questo monitoraggio.

6.6 Informazioni iniziali e bisogno d'integrazione

I Cantoni prevedono quanto prima misure integrative adeguate per gli stranieri che necessitano di un sostegno particolare all'integrazione. Per le persone con esigenze d'integrazione particolari, i Cantoni, attualmente già sostenuti dalla Confederazione attraverso i PIC, devono prevedere con la massima sollecitudine misure d'integrazione adeguate. In questo modo si intende garantire un riconoscimento tempestivo dei rischi e delle esigenze particolari e l'adozione, al più tardi entro un anno, di provvedimenti appropriati. Questo riconoscimento tempestivo può essere assicurato mediante la prima informazione dei cittadini stranieri appena giunti in Svizzera.

Lo scopo della prima informazione è di garantire un'informazione adeguata alle esigenze e di indirizzare rapidamente i cittadini stranieri verso le pertinenti offerte qualora dovesse sussistere un bisogno d'integrazione particolare. I Cantoni possono applicare accordi d'integrazione (art. 77g OASA). Pertanto vi è un nesso diretto tra la prima informazione (art. 57 cpv. 3 LStrl), l'adozione con la massima sollecitudine di misure d'integrazione adeguate per le persone con un bisogno d'integrazione particolare (art. 55a LStrl) e gli accordi d'integrazione (art. 58b LStrl). Nell'attuazione di queste due prime misure la Confederazione sostiene i Cantoni, come del resto già tutt'ora nel quadro dei PIC.



A seconda dell'organizzazione e delle competenze, la cooperazione tra i servizi competenti per la promozione specifica dell'integrazione (servizi che fungono da interlocutori per le questioni inerenti l'integrazione) e le autorità preposte alla migrazione assume qui un'importanza cruciale (cfr. commenti ad n. 5.3).

7 REQUISITI IN MATERIA D'INTEGRAZIONE

Con la LStrl ci si propone di rendere più vincolante l'autoresponsabilità dello straniero in materia di integrazione. Se l'adempimento dei criteri d'integrazione non appare assicurato (art. 58a cpv. 1 LStrl), le autorità competenti possono concludere accordi d'integrazione e, in questo modo, mostrare chiaramente alle persone interessate ciò che si attende da loro in futuro.

Come in passato, la conclusione di accordi d'integrazione rientra nella discrezionalità delle autorità cantonali competenti; per le persone la cui integrazione presenta delle lacune la conclusione di un tale accordo è tuttavia raccomandata.

Cfr. capitolo 3 delle istruzioni LStrl:

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben/auslaenderbereich.html>

8 CONTRIBUTI FINANZIARI

8.1 Concessione dei contributi

Le risorse a disposizione della Confederazione per la promozione specifica dell'integrazione sono dupplici: si tratta da un lato della somma forfettaria a favore dell'integrazione (art. 58 cpv. 2 LStrl) e dall'altro del credito per la promozione dell'integrazione (art. 58 cpv. 3 LStrl). Con questi fondi, la SEM concede due tipi di sostegno economico: i contributi ai PIC, che costituiscono la parte prevalente, e i contributi a programmi e progetti di portata nazionale finanziati però esclusivamente mediante il credito per la promozione dell'integrazione, di entità minore. Questi contributi federali completano gli importi versati dai Cantoni per l'integrazione (art. 58 cpv. 1 LStrl).

8.2 Contributi finanziari ai programmi cantonali d'integrazione

Di comune accordo, il Consiglio federale e la CdC hanno deciso di dare seguito ai collaudati PIC 2014-2017 per altri quattro anni (2018-2021). Per quanto riguarda l'utilizzo dei contributi finanziari versati a favore dei PIC si applicano il «Documento di base del 25 gennaio 2017 relativo alla sottoscrizione di convenzioni di programma ai sensi dell'art. 20 LSu» e la circolare del 25 gennaio 2017 sulla promozione specifica dell'integrazione 2018-2021. Entrambi i documenti sono disponibili all'indirizzo:

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/kip/2018-2021.html>

Documento di base:

<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/foerderung/kip/2018-2021/grundlagenpapier-i.pdf>).

Circolare:

<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/foerderung/kip/2018-2021/20170125-rs-kip-i.pdf>

Sito internet PIC: <http://www.kip-pic.ch/it/>

8.2.1 Somma forfettaria a favore dell'integrazione

La Confederazione versa ai Cantoni la somma forfettaria per l'integrazione di cui all'articolo 15 capoverso 4 sulla base di un accordo di programma a favore dei programmi cantonali d'integrazione (PIC). Il versamento e l'impiego dei contributi di cui all'articolo 58 capoverso 2 LStrI contestualmente ai PIC hanno dato buoni risultati. Inoltre il Consiglio federale ha la facoltà di subordinare il versamento della somma forfettaria a favore dell'integrazione «al raggiungimento di obiettivi sociopolitici». Insieme alla CdC, il Consiglio federale ha nuovamente stabilito gli obiettivi sociopolitici nel documento di base del 25 gennaio 2017 relativo ai PIC per gli anni 2018-2021. Gli obiettivi corrispondono così a quelli strategici concordati nel quadro dei PIC, per cui la concessione della somma forfettaria a favore dell'integrazione avviene nell'ambito di questi ultimi.

All'inizio del loro soggiorno in Svizzera, gran parte dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente dipendono dall'aiuto sociale. L'aiuto sociale è una struttura ordinaria. Pertanto, in deroga all'articolo 2 capoverso 2 OIntS, l'articolo 15 capoverso capoverso 6 OIntS stabilisce che la somma forfettaria può essere impiegata per le misure integrative realizzate nel quadro delle strutture ordinarie dell'aiuto sociale cantonale, a condizione che i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente partecipino a tali misure. Secondo l'articolo 2 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312) e l'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977 sull'assistenza (LAS; RS 851.1), in linea di massima le prestazioni di sostegno quali spese di viaggio, di vitto o per equipaggiamenti speciali sono assunte dall'aiuto sociale conformemente alle norme cantonali; la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese d'aiuto sociale tramite la somma forfettaria globale.

8.2.2 Altri contributi a favore dei programmi cantonali d'integrazione

Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale di giustizia e polizia definisce i contributi finanziari destinati ai Cantoni a favore dei PIC. È stato deciso di mantenere le modalità di finanziamento adottate finora, in base alle quali il 10 per cento dei contributi federali ai Cantoni (attualmente pari a un totale di 32,4 milioni di franchi all'anno) è erogato a titolo di contributo di base, mentre la parte restante in base a indicatori relativi al fabbisogno. Ogni Cantone (inclusi i Comuni) deve impiegare fondi propri per i PIC in misura almeno pari ai contributi federali.

8.2.3 Agenda Integrazione Svizzera

Nel quadro dei lavori di attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera (AIS), Confederazione e Cantoni hanno convenuto i seguenti obiettivi di efficacia quantitativamente misurabili per quanto riguarda l'integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle



persone ammesse provvisoriamente, a completamento nonché attuazione degli obiettivi strategici dei PIC. L' AIS viene attuata nel quadro dei PIC. I singoli moduli di promozione dell' "integrazione ideale concretizzano gli obiettivi strategici programmatici dei PIC e definiscono le misure. Per raggiungere questi obiettivi occorre attuare la promozione dell' "integrazione ideale per tutti i rifugiati riconosciuti e tutte le persone ammesse a titolo provvisorio, valevole per l'intera Svizzera e articolato in sei moduli di promozione (Informazioni iniziali e fabbisogno d' integrazione, Consulenza, Lingua, Potenziale in ambito formativo e occupazionale, prima infanzia e Assistenza).

La Confederazione aumenterà la somma forfettaria a favore dell' integrazione portandola a 18 000 franchi per decisione (concessione dell' asilo, ammissione provvisoria). Gli adeguamenti a livello esecutivo in vista dell' attuazione dell' Agenda Integrazione entreranno verosimilmente in vigore a inizio maggio 2019. Il processo d' integrazione ideale dev' essere reso vincolante grazie alla conclusione di una convenzione aggiuntiva alla convenzione di programma Confederazione-Cantoni inerente l' attuazione dei PIC.

I documenti inerenti l' AIS sono disponibili all' indirizzo:

<https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/integration/integrationsagenda.html>

8.3 Altri contributi per programmi e progetti innovativi d' importanza nazionale

Di norma i programmi d' importanza nazionale poggiano su incarichi del Consiglio federale o del dipartimento e sono avviati dalla SEM tramite specifiche gare d' appalto.

A completamento dei programmi d' importanza nazionale la SEM può sostenere anche progetti di piccola entità che contribuiscono allo sviluppo, alla garanzia qualitativa e all' innovazione dell' attuazione della promozione dell' integrazione. In questo caso l' iniziativa del progetto proviene da organizzazioni della società civile o da enti pubblici. La SEM sostiene questi progetti nel quadro di una gara permanente, per quanto i mezzi disponibili lo permettono. Le richieste di sostegno possono essere inoltrate in qualsiasi momento.

La SEM emana istruzioni concernenti le modalità della procedura di domanda (cfr. art. 13 cpv. 3 OIntS).

Le condizioni per la presentazione di un progetto e i criteri di valutazione sono definiti nella «Direttiva per la presentazione di un progetto», disponibile all' indirizzo:

<https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/intLegration/ausschreibungen/ppnb-richtlinie-i.pdf>

I progetti vengono presentati tramite il portale per le domande di sostegno alla promozione dell' integrazione della Confederazione:

<https://www.integrationsfoerderung.admin.ch/LoginPage.aspx?ReturnUrl/> (soltanto in tedesco e in francese)